


19/06/2019

Sezione Lavoro Sentenza n. 14069 del 23/5/2019 Pubblico impiego – licenziamento disciplinare – principi di diritto



Allegati:

File	Descrizione	Dimensione del File
 CORTE CASS. Sent. 14069 - 2019.pdf		762 Kb

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte rigetta il ricorso presentato da un dipendente dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", avverso il suo licenziamento disciplinare. I giudici costruiscono il loro percorso argomentativo basandosi su alcuni importanti principi di diritto in materia, richiamati nella sentenza.

Civile Sent. Sez. L Num. 14069 Anno 2019

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: TORRICE AMELIA

Data pubblicazione: 23/05/2019

SENTENZA

sul ricorso 1218-2018 proposto da:

LENZINI DAVID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO
BROCHIERO MAGRONE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente-

contro

2019 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in
1014 persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE A. MORO 5,
presso lo studio degli avvocati ALFREDO FAVA, SERGIO
SALVATORE MANCA, LUIGI MILANESE che la rappresenta e

difendono;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4729/2017 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 23/10/2017 R.G.N. 456/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per
inammissibilità in subordine rigetto;

udito l'Avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE;

udito l'Avvocato GIULIA RUSSO per delega verbale
Avvocati ALFREDO FAVA, SERGIO SALVATORE MANCA, LUIGI
MILANESE.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lew', is written in the lower right quadrant of the page. A long, thin diagonal line extends from the bottom left towards the signature.

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 1 c. 58 della L. n. 92 del 2012, da David Lenzini avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda volta all'accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il 13.7.2015 dall'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" e alla pronuncia dei provvedimenti restitutori economici e reali di cui all'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1 della L. n. 92 del 2012. La sentenza di primo grado aveva posto a carico del Lenzini le spese del giudizio di primo grado.
2. Queste, per quanto oggi rileva, le argomentazioni motivazionali che sorreggono il "decisum" della sentenza impugnata:
3. la contrazione del termine per la convocazione a difesa di cui all'art. 55 bis del d. lgs n. 165 del 2001, secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17245 del 2016, determina la nullità del provvedimento disciplinare nei soli in casi in cui il lavoratore rappresenti un pregiudizio in merito alla raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per far valere le proprie ragioni, pregiudizio non ravvisabile nella fattispecie dedotta in giudizio;
4. il Lenzini, convocato in data 5 maggio 2015 per l'audizione, fissata per il giorno 19 maggio 2015, aveva avuto conoscenza dei fatti in relazione ai quali sarebbe stato chiamato per rendere le sue giustificazioni già il 23.4.2015, data di ricezione della contestazione degli addebiti; aveva avuto modo di approntare le giustificazioni sulla scorta della documentazione in possesso dell'Ufficio di disciplina alla quale aveva avuto accesso il 14 maggio 2015 e di cui aveva estratto copie; nè in tale occasione nè successivamente aveva rappresentato la necessità di esaminare ulteriori atti e non aveva dedotto e chiarito se e in che termini il suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare era stato vulnerato; la mancata assistenza all'audizione di un difensore o di un sindacalista di fiducia era ascrivibile alla libera scelta in tal senso effettuata dal Lenzini;
5. non erano state violate le disposizioni di cui all'art. 55 bis c. 4 e dell'art. 55 c. 1 del d. lgs. n. 165 del 2001 perchè, in piena conformità alla disposizione contenuta nell'art. 55 bis c. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001, gli artt. art. 10 commi 1 lett. C), 4 e 5, 7 e 8 c. 2 del Regolamento sulle procedure disciplinari dell'Università, da leggersi ai sensi dell'art. 1363 c.c., riservano in via esclusiva all'Ufficio di Disciplina tutte le fasi

del procedimento (contestazione dell'addebito, convocazione, audizione del dipendente, istruzione) e tra queste anche quella relativa alla "chiusura con il provvedimento di irrogazione della sanzione o con l'eventuale archiviazione"; l'attività, prevista dal c. 4 lett. C) dell'art. 10 relativa alla "successiva predisposizione del provvedimento di irrogazione della sanzione" da parte dell'Area Risorse Umane "da sottoporre alla firma del Direttore Generale", attiene soltanto alla fase di attuazione e di esternazione formale della volontà sanzionatoria proveniente dall'Ufficio di Disciplina;

6. nel concreto non si era realizzata alcuna deviazione dallo schema procedurale che definisce le attività di competenza dell'Ufficio di disciplina, deviazione da ritenersi rilevante, ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 11632/2016, solo nei casi in cui si verifichi un'interferenza decisiva (nel senso di sostitutiva e non meramente additiva) di organi esterni all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; l'Ufficio di disciplina non aveva adottato un atto meramente preparatorio perchè, all'esito del procedimento disciplinare, aveva deliberato di adottare la sanzione disciplinare del licenziamento; il Direttore Generale si era limitato a prendere atto della "decisione di irrogarela sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso" e , dopo averla condivisa, l'aveva trasmessa all'Area Risorse Umane per la materiale predisposizione del provvedimento disciplinare;

7. il termine di quaranta giorni, previsto dall'art. 55 bis c. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per la contestazione disciplinare era stato rispettato perchè quest'ultima era stata effettuata il 23.4.2015, a fronte della trasmissione all'Ufficio di disciplina, avvenuta il 2 aprile 2015, della relazione finale redatta in data 20.3.2015 dalla Commissione Tecnica Interna, istituita per far luce su una serie di irregolarità segnalate dal Direttore dell'Area Contabilità, Finanze e Controllo Gestione; l'Università aveva avuto conoscenza della condotta del Lenzini solo all'esito della redazione finale da parte della Commissione Tecnica Interna e non anche in occasione della denuncia presentata alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti il 4.7.2014, sulla base delle relazioni della Commissione in data 12.6.2014 e in data 26.5.2014; la prima di dette relazioni aveva segnalato la situazione di confusione riscontrata nell'Ufficio del Lenzini ostativa alla ricostruzione della documentazione e alla completa analisi della condotta di quest'ultimo e delle interazioni della medesima con altri soggetti coinvolti; la seconda, cd. a stralcio, aveva evidenziato solo una parte limitata delle irregolarità riscontrate all'esito delle verifiche e degli accertamenti di cui si dava conto nella relazione finale del 20.3.2015;

8. la censura formulata nei confronti della statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado era inammissibile perchè si era compendiata nella mera deduzione della "ingiustizia della decisione" e, comunque, la questione relativa alla dedotta violazione dei termini endoprocedimentali, diversamente da quanto affermato dal Lenzini, era stata già esaminata in sede giurisprudenziale e dottrinaria; l'ammontare delle spese liquidate dal primo giudice risultava di poco superiore ai valori medi previsti dalla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10.3.2014.

9. Avverso questa sentenza David Lenzini ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria, al quale resiste con controricorso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Ragioni della decisione

Sintesi dei motivi

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (imperative art. 55 bis commi 2 e 4 e art. 55c. 1 del d. lgs n. 165 del 2001, *ratione temporis* applicabili alla fattispecie)", per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 17245 del 2016, secondo cui la contrazione del termine a difesa non determina nullità della sanzione ove non sia leso il diritto alla raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per far valere le sue ragioni in sede di procedimento disciplinare.

11. Sostiene che tale principio non è conforme al tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 55 bis commi 2 e 4 del d. lgs. n. 165 del 2001, la quale sancisce con la decadenza la violazione del termine previsto per la audizione del lavoratore.

12. Addebita alla Corte territoriale di avere errato anche nell'affermare che esso ricorrente aveva rinunciato implicitamente ad eccepire la nullità della convocazione e deduce che la sua presenza all'audizione mirò ad evitare la perdita della possibilità di difendersi in contraddittorio con la Amministrazione.

13. Assume che l'art. 11 c. 1 del Regolamento disciplinare dell'Università prevede la decadenza dal potere disciplinare in caso di violazione dei termini previsti dal c. 1 dell'art. 9 e dal c. 1 lett. b) dell'art. 10, che dispone che l'UPD deve convocare il dipendente per iscritto con un preavviso di almeno 10 giorni.

14. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (imperative art. 55 bis commi 2 e 4 e art. 55c. 1 del d. lgs n. 165 del 2001, *ratione temporis* applicabili

alla fattispecie)”, per avere la Corte territoriale escluso che il Regolamento per le procedure disciplinari della Università “La Sapienza” attribuisce al Direttore Generale il potere di adottare il provvedimento disciplinare, per avere disconosciuto la natura di proposta alla relazione redatta dall’UPD e per avere ritenuto che, in realtà, il provvedimento era stato nel concreto adottato dall’UPD.

15. con il terzo motivo e con il quarto motivo ricorrente denuncia, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (imperative art. 55 bis commi 2 e 4 e art. 55c. 1 del d. lgs n. 165 del 2001, *ratione temporis* applicabili alla fattispecie)”, e ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ., nullità della sentenza o del procedimento (artt. 156 e sgg e 161 cod.proc.civ.).

16. Addebita alla Corte territoriale di non avere valutato adeguatamente l’importanza della relazione a stralcio del 12.6.2014 redatta dalla Commissione Tecnica Ispettiva dell’Ateneo e assume che la data di adozione della predetta relazione segna il “dies a quo” per la decorrenza del termine di quaranta giorni per la contestazione disciplinare. Aggiunge che, ai sensi dell’art. 7 c. 5, del Regolamento disciplinare dell’Università, legittimano l’esercizio dell’azione disciplinare anche le segnalazioni pervenute e/o fatti dei quali gli organi competenti vengano a conoscenza ufficialmente, anche dall’esterno, purchè connotati da attendibilità e fondatezza.

17. Imputa, inoltre, alla Corte territoriale di avere riportato solo alcuni brani della predetta relazione e deduce che questa conteneva accertamenti relativi ad almeno 2/3 degli illeciti addebitati, che “non trascuravano qualitativamente alcuna delle tipologie degli illeciti disciplinari” contestati ad esso ricorrente dieci mesi dopo.

18. Richiamando le sentenze di questa Corte n. 10839/2016 e n. 13580/2016 assume che gli accertamenti non erano particolarmente complessi perchè si erano svolti per la più gran parte in un arco temporale di pochissimi giorni e deduce che la relazione stralcio della Commissione tecnica interna del giugno 2014 costituiva ben più di una generica notizia di illeciti disciplinari e degli accertamenti compiuti.

19. Imputa alla Corte territoriale di avere desunto la complessità delle indagini preistruttorie dalla reiterazione del mandato affidato alla Commissione tecnica.

20. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte territoriale omesso di considerare la denuncia in data 4.7.2014 a carico di esso ricorrente presentata dall’Università alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Invoca la sentenza di questa Corte n. 18517/2016 e deduce che la relazione

a stralcio, che aveva costituito la base di detta denuncia, era nota all'Ufficio di Disciplina.

21. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 88, 91, 92 c. 2, 96 e 420 cod.proc.civ.

22. Assume, con riguardo alle spese del giudizio di primo grado, che l'art. 91 c. 1 cod.proc.civ. mira a sanzionare condotte inutilmente dilatorie dei tempi del giudizio e di non essere obbligato ad accettare la proposta conciliativa formulata dall'Università in quanto non soddisfacente e iniqua.

23. Deduce che la controversia non presentava elementi di particolare complessità e che la compensazione delle spese del giudizio avrebbe dovuto essere affermata in ragione della novità della questione relativa alla dedotta violazione del termine a difesa.

Esame dei motivi

24. Il primo motivo è infondato.

25. Questa Corte nell'esaminare il termine e le modalità per la convocazione a difesa del lavoratore, previsti e disciplinati dal comma 2, dell'art. 55 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (nel testo, applicabile "ratione temporis", risultante dalle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) ne ha posto in evidenza la finalità di garanzia del diritto di difesa del lavoratore (Cass. 17245/2016), traendone la conseguenza che i vizi procedurali possono dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall'interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, e non di per sé soli.

26. Il Collegio ritiene di dare continuità al principio affermato nella sentenza sopra richiamata, ribadito anche nelle sentenze nn. 9390/2017, 23895/2018, 23895/2018, 23771/2018, 6555/2019, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ., atteso che le prospettazioni difensive sviluppate nel ricorso, nella memoria e in sede di discussione orale, non consentono di superare il principio innanzi richiamato.

27. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati perchè ha accertato (cfr. punto n. 4 di questa sentenza) che non era stato prospettato alcun vulnus del diritto di difesa in sede disciplinare ed ha evidenziato che già in data 23.4.2015 il Lenzini era stato messo in grado di conoscere la portata degli addebiti disciplinari e aveva avuto la possibilità, prima della convocazione, di esaminare la

documentazione in possesso dell'Ufficio di Disciplina e di ottenere le copie che aveva ritenuto utile acquisire.

28. Siffatto accertamento, non contrastato in modo idoneo dal ricorrente, che pur deducendo il mancato rispetto del termine a difesa, non allega e non specifica le ragioni per le quali il mancato rispetto di tale termine abbia condizionato negativamente la possibilità di prospettare le proprie ragioni in opposizione alla contestazione disciplinare, non è sindacabile in sede di legittimità.

29. Le deduzioni formulate con riguardo alla inconfigurabilità della rinuncia all'eccezione di nullità della sanzione per violazione del termine per l'audizione a difesa sono prive di pregio perchè non si confrontano con le argomentazioni motivazionali spese dalla Corte territoriale, la quale, lungi dall'affermare che il Lenzini aveva rinunciato a formulare detta eccezione, si è limitata a rilevare che il medesimo aveva scelto liberamente di non avvalersi in sede di audizione dell'assistenza di un procuratore o di un sindacalista e che non aveva chiarito in che modo il suo diritto di presentare le proprie giustificazioni in sede disciplinare era stato vulnerato.

30. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

31. E' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui la parte che, in sede di legittimità, denunci l'omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerata, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della trascrizione del contenuto degli atti e dei documenti, almeno nelle parti salienti e rilevanti, così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (fra le più recenti, Cass. 439/19, 14107/2017).

32. Questa Corte ha precisato che non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., indicando la sede nella quale l'atto processuale è reperibile, perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento o dell'atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapposibilità dei due requisiti, Cass. 3467/2019, 19048/2016).

33. Ebbene, il ricorrente si è limitato a riprodurre nel ricorso solo alcune parti del Regolamento dell'Università, del provvedimento dell'Ufficio di Disciplina con il quale è stata applicata la sanzione disciplinare ed il provvedimento adottato dal Direttore Generale, parti inidonee a ricostruire compiutamente la portata di tali atti, che non risultano allegati al ricorso.

34. Trattandosi di documenti posti a fondamento delle doglianze il ricorrente avrebbe dovuto assolvere gli oneri di specificazione ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ. e di allegazione ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ.

35. A detto assorbente rilievo si deve aggiungere, che l'interpretazione degli atti unilaterali, quali sono il Regolamento di disciplina dell'Università, il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare e il provvedimento adottato dal Direttore Generale, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., applicabili in forza del rinvio contenuto nell'art. 1324 cod. civ., sicché il ricorrente per cassazione non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, ad allegare e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (fra le più recenti, Cass. 3467/2019, n. 13667/2018), allegazioni e precisazioni nella specie mancanti.

36. In ogni caso, il motivo è infondato perchè, diversamente da quanto opina il ricorrente, la circostanza che, successivamente alla decisione assunta dall'Ufficio di disciplina, il provvedimento sia stato fatto proprio dal Direttore Generale, non determina di per sé sola la nullità della sanzione disciplinare.

37. Questa Corte ha più volte affermato (Cass. nn. 3467/2019, 3320/2018, 14200/2018, 1160/2018, 7177/2017, 11632/2016) il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui la nullità della sanzione disciplinare per violazione della regola sulla competenza può essere ritenuta sussistente solo qualora "l'interferenza di organi esterni si sia tradotta in una compartecipazione sostitutiva e non meramente additiva" posto che in tal caso non si verifica alcuna lesione del diritto di difesa del dipendente e dei principi che hanno indotto il legislatore a riservare ad un organo specializzato l'esercizio del potere disciplinare in relazione alle sanzioni più gravi.

38. La sentenza impugnata non si è discostata da detto principio di diritto perchè (cfr. punto n. 6 di questa sentenza) ha esaminato il documento finale redatto dall'Ufficio di disciplina ed ha rilevato, con accertamento di fatto non censurabile ai

sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., che quest'ultimo aveva già individuato nel licenziamento la sanzione da infliggere in relazione all'addebito contestato, sanzione che, quindi, andava riferita all'organo competente secondo le previsioni del d.lgs. n. 165/2001, e non al Direttore Generale, il quale in conformità alle disposizioni del Regolamento aveva adottato solo i provvedimenti attuativi delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Disciplina.

39. Il terzo motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 bis c. 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001.

40. Questa disposizione, nel testo applicabile "ratione temporis" recita: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa."

41. Con riguardo alla sanzione prevista dal quarto comma dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 per il mancato rispetto del termine per la contestazione disciplinare, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa opera solo in relazione ai termini imposti all'Ufficio competente per il procedimento disciplinare, per cui rileva la data di ricezione degli atti da parte di quest'ultimo, o, eventualmente, la notizia che abbia diversamente acquisito il medesimo ufficio, e non altri organi o articolazioni dell'ente, con la sola eccezione del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente (Cass. 16706/2018, 9390/2017, 18517/2016, 19183/2016, 16900/2016, 17153/2015, 20733/2015).

42. Questa Corte ha anche affermato che, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare (art. 55-bis, comma 4, ultima parte del richiamato D. Lgs. n. 165), in conformità con il principio del

giusto procedimento, come inteso dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 310/2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. 16706/2018, 6989/2018, 25379/2017, 7134/2017).

43. Il principio, sebbene affermato in relazione al termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento, è applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione, poiché quest'ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio.

44. Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito (Cass. n. 32491/2018, 26825/2018, 16706/2018, 6989/2018, 7134 del 2017).

45. Dei principi innanzi richiamati, condivisi dal Collegio, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio.

46. Essa, infatti, ha ritenuto tempestivi la contestazione disciplinare e la conclusione del procedimento disciplinare avendo rilevato che l'Ufficio di disciplina aveva avuto piena conoscenza degli illeciti compiuti dal Lenzini solo all'esito della acquisizione, in data 2.4.2015, della relazione finale redatta dalla Commissione Tecnica Interna.

47. Il motivo in esame è inammissibile nella parte in cui il ricorrente, sotto l'apparente denuncia del vizio di cui all'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., sollecita un nuovo accertamento in ordine alla data di acquisizione da parte dell'Ufficio di Disciplina della notizia relativa alle infrazioni, accertamento riservato al giudice del merito (Cass. 16706/2018, 29230/2017, 19183/2016, 16900/2016, 14324/2015).

48. Il quarto motivo, con il quale è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento, presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

49. La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012.

50. Trova, pertanto, applicazione il nuovo testo dell'art. 360 cpc, comma 1, n. 5, come sostituito dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che

la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

51. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8054 del 2014 hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360 cpc, comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

52. Hanno, pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

53. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

54. Perché la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio "così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 cpc, n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione".

55. Il motivo è infondato perchè tali evenienze non ricorrono nel caso in esame, atteso che il giudice del merito ha esaminato il contenuto della relazione della Commissione Tecnica Interna e ha dato conto delle ragioni del "decisum" in modo sufficiente e per nulla apparente o tautologico.

56. Il motivo è inammissibile (Cass.SSUU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005) nella parte in cui, sotto l'apparente denuncia del vizio di nullità della sentenza, mira a mettere in discussione l'esame del materiale documentale acquisito agli atti e vagliato dalla Corte territoriale al fine di ricostruire il tempo il cui l'Ufficio di disciplina aveva avuto reale conoscenza della consistenza degli illeciti commessi dal Lenzini.

57. Il quinto motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

58. Esso è infondato nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto della denuncia presentata dall'Università il 4.7.2014 alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti perchè la Corte territoriale ha esaminato la denuncia ed ha escluso che dalla medesima potesse desumersi che l'Ufficio di disciplina avesse

Corte

conosciuto delle infrazioni commesse dal Lenzini già al momento di presentazione della domanda penale.

59. Il motivo è inammissibile nella parte in cui, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame della predetta denuncia e della relazione stralcio, le censure sollecitano una nuova, valutazione del materiale documentale, in punto di individuazione del tempo in cui l'Ufficio di disciplina ebbe notizia degli illeciti disciplinari, inammissibile in sede di legittimità (cfr. punto. n. 56 di questa sentenza).

60. Il sesto motivo è infondato.

61. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c. 1 cod.proc.civ. con riguardo alle spese del giudizio di opposizione e a quelle del giudizio di reclamo.

62. Al riguardo va data continuità al principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell' art. 92 c. 2 cod.proc.civ., nel testo applicabile "ratione temporis" risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod.proc.civ. (Cass. 8084/2019, 24502/2017, 8421/2017, 3438/2016, 15317/2013, 5386/2003).

63. Non può tenersi conto delle prospettazioni difensive sviluppate nel corso della discussione orale sviluppate dal difensore del ricorrente con riferimento alla sentenza del Tribunale Penale di Roma perchè eccentriche rispetto ai motivi di censura formulate nel ricorso.

64. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

65. Le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

66. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore

- importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
- comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2019.


Il Consigliere Estensore

A. Torrice

Il Presidente

G. Napoletano

Funzionario Giudiziario
Dot. Giovanni RUEMO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO